



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Cons. Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 380/2024

nel giudizio di pensione iscritto al n. 69386 del registro di segreteria,
proposto da:

R. V. I., nata OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, codice fiscale
OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.
Francesco Ruccione, presso il cui studio, sito a Petrosino (TP) in via
Mons. G. Savalla n. 8, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC
ruccionefrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it, indicato ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura
in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 18 settembre 2024, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, R. V. I. ha convenuto in giudizio l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, per ottenere il riconoscimento del proprio *status* di invalidità civile in misura superiore al 74%, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000; col favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stata riconosciuta in un primo momento dalla CML di Trapani come invalida, con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%; di essere stata invece giudicata, in sede di revisione, come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%; di essere in realtà affetta, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da un'invalidità superiore al 74%, che comporterebbe il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda, sull'assunto che non sarebbe stata preceduta dalla previa istanza in sede amministrativa, ovvero dal rituale atto di diffida, in violazione dell'art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c.

In secondo luogo, ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, deducendo che la ricorrente, essendo ancora in servizio, non avrebbe diritto allo stato al trattamento pensionistico. Infatti, l'accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74% costituirebbe non un diritto tutelabile in via autonoma, ma uno dei presupposti di fatto della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388/2000, in quanto sarebbe strettamente funzionale ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, sicché un'azione di mero accertamento del grado di invalidità difetterebbe di una delle condizioni dell'azione, *id est* l'interesse ad agire.

Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso, con compensazione di spese.

All'udienza di discussione, l'INPS si è riportato alla memoria di costituzione, mentre la difesa ha contestato la pretesa inammissibilità dell'azione.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Come si evince dal *petitum*, oggetto del giudizio è il riconoscimento dell'invalidità civile del ricorrente in misura superiore al 74%, "*al fine di ottenere i benefici connessi ed in particolare il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80, co. 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*" (v. ric., pag. 5).

Come correttamente eccepito dall'INPS, la domanda amministrativa di accreditamento della contribuzione figurativa, alla quale è stata funzionalizzata la domanda giudiziale, non può essere ricompresa nella richiesta di accertamento dello stato di invalidità, inoltrata all'ASL di Trapani, sicché appare palese come il ricorso sia stato proposto in mancanza della previa definizione della questione in sede amministrativa, ovvero del rituale atto di diffida.

Ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 153 c.g.c., i ricorsi sono inammissibili qualora "*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*".

La disposizione è finalizzata ad impedire l'impugnazione di verbali, accertamenti sanitari, atti endoprocedimentali o comunque provvedimenti meramente interlocutori, ovvero ad evitare che venga adito direttamente il giudice contabile senza alcuna previa interlocuzione con l'amministrazione.

Nel caso in esame, a fronte di un atto amministrativo meramente endoprocedimentale, concernente l'accertamento dell'invalidità civile, la ricorrente non ha provveduto ad inoltrare la domanda per il

riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 80 della legge n. 388/2000.

Contrariamente a quanto argomentato dall'INPS, *“la norma prevede che l'invalido debba presentare apposita richiesta per conseguire il beneficio contributivo, ma non stabilisce che tale istanza vada presentata al momento del pensionamento”* (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 291/2020); anzi, *“una tale interpretazione andrebbe in contrasto con la sua stessa finalità, essendo evidente che il riconoscimento di tale beneficio in costanza di attività lavorativa consente al dipendente di maturare il diritto a pensione anticipatamente”* (ibidem). Ne consegue che la domanda di riconoscimento dei benefici, in termini di maggiore anzianità contributiva, possa essere presentata anche in costanza di attività lavorativa.

Nel caso in esame, la domanda amministrativa non è stata presentata, né è possibile ipotizzare l'esistenza di un provvedimento amministrativo implicito, in quanto la domanda proposta per l'accertamento dell'invalidità civile non si estende anche all'attribuzione dei benefici *ex lege* n. 388/2000. Poiché si tratta di due domande diverse, non è possibile ipotizzare l'esistenza di un provvedimento amministrativo implicito, in quanto l'INPS non è mai stato messo nelle condizioni di pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere i benefici di cui alla legge n. 388/2000 (*ex plurimis*, per una fattispecie pressoché identica, v. Sez. Giur. Puglia, sent. n. 51/2019, nonché Sez. III App., sent. n. 533/2016; per l'ipotesi opposta, in cui il riconoscimento dei benefici *de quibus* sia stato

invece richiesto unitamente all'accertamento dello stato di invalidità, con conseguente ammissibilità dell'azione, v. Cass., sent. n. 21490/2010).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Restano assorbiti i motivi di merito.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla concorde richiesta dell'INPS, dev'essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute della ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto,

le generalità della ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La peculiarità della controversia giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da R. V. I. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso.

Dispone che le generalità della ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 settembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(*f.to digitalmente*)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Pubblicata 24 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi R. V. I. codice fiscale OMISSIS nonché di altre persone

fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)
